



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update - DECRETO RILANCIO
RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

25 maggio 2020

RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128 - Supplemento ordinario n. 21/L (“Decreto Rilancio”) sono state introdotte varie misure - aventi una portata trasversale - in diversi ambiti e in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle famiglie, dei lavoratori e per la salvaguardia e il sostegno delle imprese e dell'economia.

Nel Decreto Rilancio sono state altresì incluse alcune disposizioni riguardanti il settore delle infrastrutture, dei trasporti (*i.e.* autostradale, aereo, marittimo, ferroviario, trasporto pubblico urbano, etc.) e dell'energia. Di seguito, si riporta una sintetica ricostruzione di tali interventi.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(A) Interventi nel settore delle opere pubbliche

- Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali, l'articolo 201, comma 1, del Decreto Rilancio, dispone l'incremento della dotazione del “Fondo Salva Opere”, di cui all'articolo 47, comma 1bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, di **40 milioni** per l'anno 2020. Inoltre, ai sensi del comma 2, dell'articolo 201, è previsto che, ai fini dell'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **non procede alle verifiche di regolarità contributiva** a fini previdenziali, né all'espletamento della procedura di cui all'art. 48bis del DPR 602/1993 recante disposizioni sul pagamento delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, il pagamento è ammesso anche laddove il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento.
- Nell'ottica di un riconoscimento di maggiore liquidità alle imprese appaltatrici, l'articolo 207 dispone che in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”), i cui bandi o avvisi, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le procedure ivi disciplinate e avviate a decorrere da tale data e fino alla data del 30 giugno 2021, **l'importo dell'anticipazione** del prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici, può essere incrementato dalla stazione appaltante **fino al 30 per cento** (rispetto al limite precedente del 20%), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

-
- Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità per cittadini e imprese, e quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo, l'articolo 65 prevede l'**esonero**, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal **versamento del contributo** previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 **relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione**, che viene determinato annualmente con delibera della stessa, in relazione all'importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati.

(B) Interventi in materia di trasporti

i) Trasporto pubblico locale

- L'articolo 200 dispone, al fine di sostenere il settore del **trasporto pubblico locale e regionale** di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **fondo**, con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, **destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari** relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Da ultimo si segnala che sono state previste anche misure volte ad incentivare forme di **mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale** che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e a tutela dei pendolari di trasporto ferroviario e TPL¹.

ii) Aereo

- All'articolo 198 è istituito, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un **fondo**, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali.
- L'articolo 204 prevede che, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6 - quater,

¹ Si segnala che l'articolo 229 prevede che il "Programma sperimentale buono mobilità" incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale e viene riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. È inoltre prevista la modifica e ampliamento della normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili e sono al tempo stesso introdotte modifiche al Codice della strada per promuovere l'uso delle biciclette nelle aree urbane. Inoltre, l'articolo 215 introduce misure a tutela dei pendolari di trasporto ferroviario e TPL, garantendo il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari.

comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 siano destinate ad alimentare in parti uguali la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (GIAS) e il **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**.

iii) **Marittimo e ferroviario**

- L'articolo 197 è volto ad autorizzare la spesa di complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di incrementare le risorse destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi "**marebonus**") mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi "**ferrobonus**").
- L'articolo 199 prevede, *inter alia*, la facoltà per le **Autorità di sistema portuale** e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre la **riduzione dell'importo dei canoni concessori** di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la **gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri**, dovuti in relazione all'anno 2020, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, prevede una **proroga di dodici mesi** della durata delle autorizzazioni/concessioni, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 - ad esclusione delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dai medesimi articoli, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 - nonché delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione. E' infine prevista, per le citate finalità, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di **euro 30 milioni** per l'anno 2020. Da ultimo è contemplata la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
- L'articolo 205 individua disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico **con le isole maggiori e minori**, prevedendo la **proroga della Convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale** con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti in scadenza il 18 luglio 2020 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021, subordinando l'efficacia della disposizione all'autorizzazione della Commissione europea.
- L'articolo 196, al comma 1, prevede un **indennizzo** pari a 115 milioni di euro per l'anno 2020, **a favore di RFI** quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico

ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete. Al tempo stesso, al comma 2, si prevede la **riduzione** a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di una **quota parte del canone di accesso all'infrastruttura**.

(C) Interventi su specifiche opere e con riguardo a singoli operatori

i) Autostrade

- Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle **Autostrade A24 e A25** Roma l'Aquila Teramo e diramazione Torano - Pescara, a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009 nel 2016 e nel 2017, l'articolo 206 prevede la nomina di un **Commissario straordinario** per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Il Commissario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione, nonché di esperti o consulenti, e può altresì assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.
- L'articolo 214 introduce un **contributo straordinario** di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 a compensazione dei minori incassi di **ANAS** causati dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ii) Ferrovie

- L'articolo 208 prevede: (i) al comma 3, misure al fine di potenziare con caratteristiche AV/AC le **linee Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia**, garantendo un'offerta qualitativamente più alta; (ii) al comma 4, interventi finalizzati a realizzare l'opera ferroviaria "**Variante di Riga**" nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, per una spesa pari a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2020 al 2025. L'intervento, già in fase di progettazione definitiva, prevede la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra le linee Verona - Brennero e Fortezza-San Candido. Per le medesime finalità è, altresì, autorizzata, per la realizzazione del collegamento ferroviario **Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio**, per una spesa complessiva di 100 milioni negli anni dal 2020 al 2026. Infine (iii) al comma 5, al fine di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T, si prevede lo stanziamento di risorse pari a complessivi 92 milioni di euro nel periodo 2020-2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (**Parma-La Spezia**) che funge da collegamento trasversale tra la Dorsale Tirrenica e la Dorsale Milano-Roma.

iii) Aereo

- L'articolo 202 opera una modifica dell'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alla situazione di **Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.** e di **Alitalia Cityliner S.p.A.**, entrambe in amministrazione straordinaria, e in particolare: (i) autorizza la costituzione di una **nuova società** interamente controllata dal

Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea; (ii) autorizza il Ministero dell'Economia e Finanze a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un **apporto complessivo di 3.000 milioni** di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020.

ENERGIA

- L'articolo 119 introduce un **superbonus del 110%** per i **lavori di riqualificazione energetica** e antisismica, prevedendo una detrazione nella misura del 110 per cento, da suddividere in 5 quote annuali, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021** per specifici interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Gli interventi finanziati con il superbonus dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape). Per questi interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 121, rubricato "**trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**", è riconosciuta la possibilità per il contribuente, in luogo della detrazione, di optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta. Pertanto è previsto un significativo impatto sugli investimenti determinato dall'effetto combinato dell'incentivo derivante dall'incremento dell'aliquota di detrazione (da un'aliquota del 50% e 65% ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ad un'aliquota del 110%), dalla riduzione delle quote annuali di suddivisione (da 10 quote annuali, ai sensi del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, a 5 quote) e dal meccanismo dello sconto in fattura.
- L'articolo 30 prevede un intervento per **ridurre il costo del servizio elettrico** per le **piccole e medie imprese** alimentate in bassa tensione, riducendo le "quote fisse" delle bollette elettriche. In particolare, è prevista la riduzione della spesa, per i mesi di maggio, giugno luglio 2020, sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite del tetto massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le **tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica**, nonché le **componenti a copertura degli oneri generali di sistema**, per i mesi indicati.
- L'articolo 41 introduce misure urgenti per garantire una maggiore flessibilità al mercato dei Certificati Bianchi disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 gennaio 2017. In particolare prevede che ai fini della verifica

del conseguimento degli obblighi per l'anno 2019 relativi al raggiungimento degli **obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas** (ex articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017), il termine del 15 aprile 2020 (previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al 15 maggio 2020), è ulteriormente **prorogato al 30 novembre 2020**, al fine di garantire al mercato dei Certificati Bianchi un tempo più adeguato per affrontare la situazione di scarsa liquidità.

TEAM



Partner

Valentina Canalini

valentina.canalini@gplex.it

Lo Studio assiste i clienti italiani ed esteri nelle diverse *practice* legate ai settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni con una consulenza multidisciplinare e trasversale, dal *corporate* all'amministrativo, al *project financing* e più in generale nell'ambito del PPP, offrendo quindi assistenza ai clienti in tutte le fasi di sviluppo e finanziamento del progetto.

Ci occupiamo di tutti i profili autorizzativi nonché di sviluppo e finanziamento di progetti mediante *project financing*, *lease finance*, *asset & construction finance*, di progetti ed impianti e opere già realizzati o da realizzarsi nei settori dell'energia, dell'acqua, delle infrastrutture e dei trasporti nonché in materia di appalti e concessioni di lavori e servizi pubblici. Assistiamo numerosi soggetti pubblici e privati in relazione a profili regolatori e amministrativi in settori strategici, come ad esempio, in relazione alla normativa sulla cd. *golden power*.

Una solida rete di relazioni con le Autorità ci qualifica per prestare assistenza nelle operazioni più complesse e innovative del settore energetico, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it